


**RICHIEDI IL
FASCICOLO
COMPLETO**



**FORMAZIONE
SICUREZZA**
Fascicolo di
approfondimento

Aggiornato al 7 luglio 2016!

Il panorama della formazione sicurezza e attrezzature

Approfondimenti e schemi di comprensione

I servizi



Sommario

Il panorama della formazione sicurezza e attrezzature di lavoro

Formazione REGOLAMENTATA dagli Accordi
Formazione continua specifica
Formazione specialistica
Addestramento

Approfondimenti e schemi di comprensione

Lavoratori
Preposti
Dirigenti
Datori di lavoro - RSPP
RSPP / ASPP
Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione
Criteri per la qualificazione della figura del formatore

I servizi

Corsi e PERcorsi di formazione
Software di gestione



Il 21 dicembre 2011 è stato approvato l'Accordo Stato-Regioni sulla formazione di **lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro-RSPP**.

Il 22 febbraio 2012 è stato approvato l'Accordo Stato-Regioni concernente l'individuazione delle **attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori**.


Il 7 luglio 2016 è stato approvato l'Accordo Stato-Regioni sulla formazione dei **Responsabili e Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione** e contiene **disposizioni modificative degli Accordi del 21 dicembre 2011 e del 22 febbraio 2012**.

Tali Accordi hanno reso sempre più complessa la gestione della formazione e ogni azienda si trova improvvisamente a dover far fronte a problemi organizzativi, economici e logistici.

I lavoratori interessati alla scadenza di gennaio 2017

AGGIORNAMENTO LAVORATORI			
	DECORRENZA	ORE	SCADENZA
Formazione già effettuata al 11/01/2012 (comprovata dal datore di lavoro) e fatta dopo il 11/01/2007, documentata e rispettosa dei contratti collettivi e di norme precedenti all'Accordo (es. DM 16/01/97 art. 1, D.Lgs. 81/08 art. 37).	Dal 11/01/2012	6 ore	11/01/2017
AGGIORNAMENTO PREPOSTI			
	DECORRENZA	ORE	SCADENZA
Formazione già effettuata al 11/01/2012 e fatta dopo il 11/01/2007, documentata correttamente, rispettosa dei contratti collettivi e di norme precedenti all'Accordo (es. DM 16/01/97 art. 1, D.Lgs. 81/08 art. 37).	Dal 11/01/2012	6 ore	11/01/2017
AGGIORNAMENTO DIRIGENTI			
	DECORRENZA	ORE	SCADENZA
Formazione già effettuata al 11/01/2012, documentata correttamente e conforme a art.3 DM 16/01/97 o modulo A per RSPP (rif. accordo 11/01/2006).	Dal 11/01/2012	6 ore	11/01/2017
DATORE DI LAVORO CHE RICOPRE IL RUOLO DI RSPP			
	DECORRENZA	ORE (PER CAT.)	SCADENZA
Formazione già effettuata al 11/01/2012 conforme al DM 16/01/1997 art. 3 e documentata o conforme ad accordo Stato Regioni 11/01/2006: Moduli A,B,C (rif. D.Lgs. 81/08 art. 32 c. 2, 3, 5).	Dal 11/01/2012	14 ore (ALTO) 10 ore (MEDIO) 6 ore (BASSO)	11/01/2017

Il panorama della formazione sicurezza e attrezzature di lavoro



Nota:

In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità.



FORMAZIONE CONTINUA SPECIFICA

Di seguito riportiamo l'elenco dei percorsi formativi, con aggiornamento obbligatorio, previsti da normative differenti rispetto agli Accordi Stato – Regioni (senza che l'elencazione che segue possa dirsi esaustiva in ordine al numero delle norme speciali in materia di formazione.

CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTI OBBLIGATORI										
CORSO DI FORMAZIONE	SOGGETTO EROGATORE DEL CORSO	VERIFICA APPREND.	NORME	CATEGORIA RISCHIO CORSO INIZIALE	DURATA CORSO INIZIALE (ORE)	CORSI IN E-LEARNING	PERIODICITÀ AGGIORN.	DURATA AGGIORN.	AGGIORNAMENTO CON CONVEGNI E SEMINARI	AGGIORNAMENTO IN E-LEARNING?
RLS* *fatto salvo diverse indicazioni CCNL	Datore di lavoro*	Facoltativa	Art. 37d.lgs. 81/2008 - e CCNL	/	32 ore	No * ®	1 anno	4 ore (15-50 lavoratori) 8 ore (>50 lavoratori)	Si *	/*
ADDETTO PRIMO SOCCORSO	Datore di lavoro	Facoltativa	D.M. 388/03	A B C	16 ore 12 ore 12 ore	No	3 anni	6 ore 4 ore 4 ore	No	No
ADDETTO PREVENZIONE INCENDI	Datore di lavoro	Facoltativa	D.M. 10/03/98 All. IX	Basso Medio Alto	4 ore 8 ore 16 ore	No	Consigliato 3 anni	2 ore 4 ore 8 ore	No	No
COORDINATORI per progettazione ed esecuzione LAVORI	Datore di Lavoro	Facoltativa	Art. 98d.lgs. 81/08 -All. XIV	Modulo teorico Modulo pratico	120 ore	Solo per modulo giuridico / normativo	5 anni	40 ore	Si	Si
AMBIENTI CONFINATI	Datore di Lavoro	Facoltativa	D.P.R. 177/2011, art.2	/	16 ore (con parte pratica)	No	1 anno	2 ore	No	No

[TABELLA PARZIALE]



FORMAZIONE SPECIALISTICA

Di seguito riportiamo l'elenco dei percorsi formativi previsti da normative **differenti rispetto agli Accordi Stato – Regioni** (senza che l'elencazione che segue possa dirsi esaustiva in ordine al novero delle norme speciali in materia di formazione), con durata minima dei corsi e periodicità di aggiornamento consigliati da NECSI.

CORSI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA ED AGGIORNAMENTI CON DURATA CONSIGLIATA

CORSO DI FORMAZIONE	SOGGETTO EROGATORE DEL CORSO	VERIFICA APPRENDIMENTI	NORME DI RIFERIMENTO	DURATA CORSO INIZIALE (ORE)	PERIODICITA' AGGIORNAMENTO CONSIGLIATA	DURATA AGGIORNAMENTO CONSIGLIATA
LAVORI IN QUOTA - formazione per lavoratori e preposti che effettuano lavori in quota, esposti a pericoli di caduta dall'alto (altezza superiore a 2 m)	Datore di lavoro	Facoltativa	D.Lgs.81/08, art. 37	4 ore (consigliato)	5 anni	4 ore
DPI ANTICADUTA DI 3ª CATEGORIA - informazione, formazione e addestramento alla scelta ed utilizzo dei DPI anticaduta di 3ª categoria	Datore di lavoro	Facoltativa	D.Lgs. 81/08, Titolo III, art. 77	4 ore (consigliato)	5 anni	4 ore
RISCHIO ELETTRICO - formazione specifica per le mansioni che svolgono, come profilo professionale, lavori elettrici (PAV-PES-PEI) o operano in ambienti a rischio elettrico	Datore di lavoro	Facoltativa	D.Lgs.81/08, Titolo III, art. 80 - 83 Norma Tecnica CEI 11-27:2014-01	14 ore	5 anni	4 ore
ATMOSFERE ESPLOSIVE - formazione professionale in materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori addetti alla manutenzione delle apparecchiature ed attrezzature di lavoro in aree classificate	Datore di lavoro	Facoltativa	D.Lgs.81/08, Allegato L, parte A	8 ore (consigliato)	5 anni	4 ore

[TABELLA PARZIALE]

Approfondimenti e schemi di comprensione

LAVORATORI: Percorso formativo e durata minima dei corsi

FORMAZIONE GENERALE - 4 ore PER TUTTI I SETTORI ATECO
(con credito formativo permanente)
**** Anche E-learning ****



FORMAZIONE SPECIFICA (monte ore in relazione al settore ATECO)

RISCHIO BASSO 4 ore
Uffici e servizi, commercio,
Artigianato, Turismo
Lavoratori di Aziende a rischio
MEDIO o ALTO che non
svolgano mansioni che
comportano la loro presenza,
anche saltuaria, nei reparti
produttivi. (*)
**** Anche E-learning ** (**)**

RISCHIO MEDIO 8 ore
Agricoltura, Pesca, Trasporti ,
P.A., Istruzione,
Magazzinaggio.

RISCHIO ALTO 12 ore
Costruzioni, Industria,
Alimentare, Tessile, Legno,
Manifatturiero, Energia,
Chimica, Rifiuti, Raffineria,
Sanità.

AGGIORNAMENTO - 6 ORE
Nell'arco temporale di 5 anni per tutti i settori ATECO
**** Anche E-learning ****
Il 50% delle ore può essere ottemperato con partecipazione a convegni o seminari

GESTIONE DEI CAMBIAMENTI

Integrazione della formazione specifica, in caso di cambiamenti che possono riguardare:

- **CICLO PRODUTTIVO:** nuovo lay-out, nuova tipologia di impianto/macchina/attrezzatura o loro ammodernamento, spostamento di una attrezzatura tra reparti/aree, introduzione di nuove sostanze o miscele pericolose, modifica delle operazioni di lavoro o introduzione di nuove lavorazioni.
- **STRUTTURA ORGANIZZATIVA:** introduzione di nuova tipologia contrattuale, modifiche ruoli e/o mansioni.

(*) I lavoratori di Aziende a rischio MEDIO o ALTO che non operano, neppure saltuariamente, nei reparti produttivi o che svolgano semplici attività d'ufficio sono considerati come lavoratori che svolgano una attività a rischio basso. Analogamente, ove la valutazione dei rischi di una azienda la cui classificazione ATECO preveda l'avvio dei lavoratori a corsi a rischio basso evidenzia l'esistenza di rischi particolari, si ha la necessità di programmare corsi adeguati alle effettive condizioni di rischio, di contenuto quindi corrispondente al rischio medio o alto.

(**) Accordo Stato-Regioni del 07 luglio 2016, paragrafo 12.7 E-learning per la formazione specifica ex accordo art. 37: "nelle aziende inserite nel rischio basso, così come riportato nelle tabelle di cui all'allegato II dell'accordo del 21 dicembre 2011, è consentito il ricorso alla modalità e-learning [...]".

LAVORATORI Formazione generale e specifica ^(*)		
SITUAZIONE IN ESAME	FORMAZIONE INIZIALE Le ore sono 4 (parte Generale) + 4/8/12 in funzione del rischio del settore di appartenenza e valutazione del rischio aziendale	AGGIORNAMENTO - 6 ORE (NOTA: La mancata/incompleta frequenza ai corsi di aggiornamento rende l'azienda sanzionabile ma non la obbliga a ripetere la formazione iniziale)
<p>LAVORATORI GIÀ ASSUNTI Formazione già effettuata al 11/01/2012 (comprovata dal datore di lavoro) e <u>fatta prima del 11/01/2007</u>, documentata e rispettosa dei contratti collettivi e di norme precedenti all'Accordo (es. DM 16/01/97 art. 1, D.Lgs. 81/08 art. 37).</p>	Nessuna azione formativa iniziale da pianificare.	Aggiornamento da pianificare. <u>L'aggiornamento va concluso entro 11/01/2013</u> e poi periodicamente entro 5 anni dalla data di conclusione del corso.
<p>LAVORATORI GIÀ ASSUNTI Formazione già effettuata al 11/01/2012 (comprovata dal datore di lavoro) e <u>fatta dopo il 11/01/2007</u>, documentata e rispettosa dei contratti collettivi e di norme precedenti all'Accordo (es. DM 16/01/97 art. 1, D.Lgs. 81/08 art. 37).</p>	Nessuna azione formativa iniziale da pianificare.	Periodico entro 5 anni dal 11/01/2012 (entro 11/01/2017). <i>(ACCORDO 25/07/2012: si ritiene che i 5 anni di cui agli accordi decorrano sempre a far data dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli accordi e, quindi, sempre considerando il quinquennio successivo l'11/01/2012)</i>
<p>LAVORATORI GIÀ ASSUNTI al 11/01/2012 Nessuna formazione</p>	Da fare nel più breve tempo possibile parte generale e parte specifica, conforme all'accordo, in funzione dei rischi di comparto e del DVR.	Periodico entro 5 anni dalla data di conclusione del corso. <i>(ACCORDO 25/07/2012: con riferimento ai soggetti formati successivamente all'11/01/2012, il termine iniziale per il calcolo del quinquennio per l'aggiornamento non può che essere, invece, quello della data dell'effettivo completamento del rispettivo percorso formativo)</i>
<p>LAVORATORI NEOASSUNTI O NUOVO RAPPORTO DI LAVORO Nessuna formazione o formazione fatta in altra azienda <u>ma non documentata</u>.</p>	Da fare parte generale e parte specifica in funzione dei rischi di comparto e del DVR, entro 60 gg.	Periodico entro 5 anni dalla data di conclusione del corso.
<p>NUOVO RAPPORTO DI LAVORO: ASSUNZIONE DI LAVORATORI PROVENIENTI DA ALTRA AZIENDA DI DIVERSO SETTORE PRODUTTIVO (lettera A, B, C, D.. del codice ATECO 2007) Formazione già effettuata nell'azienda di provenienza, <u>documentata correttamente</u>.</p>	Nessuna azione formativa da pianificare per la parte Generale. Formazione Specifica da fare entro 60 gg, in funzione dei rischi di comparto, del DVR e dei rischi delle nuove mansioni svolte.	Periodico entro 5 anni dalla data di conclusione del corso.
<p>NUOVO RAPPORTO DI LAVORO: ASSUNZIONE DI LAVORATORI PROVENIENTI DA ALTRA AZIENDA DELLO STESSO SETTORE PRODUTTIVO (lettera A, B, C, D.. del codice ATECO 2007) Formazione già effettuata nell'azienda di provenienza, <u>documentata correttamente</u>.</p>	Nessuna azione formativa da pianificare per la parte Generale. Il Datore di Lavoro deve valutare la formazione specifica pregressa, ed eventualmente integrarla sulla base del proprio DVR e delle mansioni che verranno ricoperte.	Periodico entro 5 anni dalla data di conclusione del corso.
<p>LAVORATORI NEOASSUNTI COMPARTO COSTRUZIONI Formazione generale e specifica assolta (nel comparto delle costruzioni nel caso di primo ingresso nel settore, è assolta con la formazione effettuata nell'ambito del progetto "16 ore-MICS" delineato da FORMEDIL se i contenuti del percorso possono essere considerati corrispondenti rispetto a quelli dell'Accordo).</p>	Nessuna azione formativa da pianificare per la parte Generale. Nessuna azione da pianificare per la parte specifica se i contenuti del percorso 16 ore corrispondono all'Accordo.	Periodico entro 5 anni dalla data di conclusione del corso.
<p>LAVORATORI NEOASSUNTI Formazione generale assolta (es. qualora prevista nella contrattazione collettiva nazionale di settore).</p>	Nessuna azione formativa da pianificare per la parte Generale. Formazione Specifica da fare entro 60 gg, in funzione dei rischi di comparto e del DVR.	Periodico entro 5 anni dalla data di conclusione del corso.

LAVORATORI
Formazione generale e specifica^(*)

SITUAZIONE IN ESAME	FORMAZIONE INIZIALE Le ore sono 4 (parte Generale) + 4/8/12 in funzione del rischio del settore di appartenenza e valutazione del rischio aziendale	AGGIORNAMENTO - 6 ORE (NOTA: La mancata/incompleta frequenza ai corsi di aggiornamento rende l'azienda sanzionabile ma non la obbliga a ripetere la formazione iniziale)
LAVORATORI CAMBIO DI MANSIONE, STESSA AZIENDA Formazione documentata correttamente.	Nessuna azione formativa da pianificare solo per la parte Generale. Parte Specifica da fare per i rischi non coperti da formazione già fatta (modulo integrativo attinente ai rischi delle nuove mansioni svolte).	Periodico entro 5 anni dalla data di conclusione del corso.
LAVORATORI CAMBIO PROCESSO, INTRODUZIONE ATTREZZATURE, PRODOTTI ECC Formazione documentata correttamente.	Nessuna azione formativa da pianificare solo per la parte Generale. Parte Specifica da fare limitata alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione.	Periodico entro 5 anni dalla data di conclusione del corso.

() Il percorso formativo per LAVORATORI vale anche per i PREPOSTI, i quali dovranno integrare il loro percorso con la formazione particolare aggiuntiva (vedi parti successive di questo approfondimento); i DIRIGENTI hanno invece un percorso dedicato.*

Nota 1:

L'Accordo è facoltativo per i soggetti di cui art. 21 D.Lgs. 81/08 (imprese familiari, lavoratori autonomi, coltivatori diretti, soci di società semplici del settore agricolo, artigiani, piccoli commercianti).

Non si applica il percorso formativo nei confronti dei LAVORATORI STAGIONALI delle imprese medie e piccole operanti nel SETTORE AGRICOLO, ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti culturali aziendali (prevista attuazione disposizioni rif. art. 3 comma 13 D.Lgs. 81/08).

Nota 2:

La formazione dei lavoratori in caso di SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore (rif. ASR 7 luglio 2016, punto 12.5).

Nota 3:

IN CASO DI CAMBIAMENTI, la Formazione Specifica dei lavoratori deve essere ripetuta o integrata, limitatamente alle variazioni intervenute. Di seguito si riportano i casi specifici previsti:

- Formazione specifica da ripetere, limitatamente alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione, in caso di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie o di nuove sostanze e preparati pericolosi, evoluzione dei rischi o insorgenza di nuovi rischi.
- Formazione specifica da ripetere, limitatamente ai rischi non coperti dalla formazione già effettuata, in occasione di trasferimento o cambiamento di mansioni, per i rischi delle nuove mansioni svolte.
- Formazione specifica da completare, con un modulo integrativo (sia nella durata che nei contenuti) attinente ai rischi delle nuove mansioni svolte, se il lavoratore, all'interno di una stessa azienda multiservizi, va a svolgere mansioni riconducibili ad un settore produttivo a rischio maggiore
- Formazione specifica da completare, limitatamente alla sola formazione da integrare in base al documento di valutazione dei rischi e alle mansioni che verranno ricoperte, in caso di assunzione di lavoratore proveniente da azienda dello stesso settore produttivo (lettera A, B, C, D del codice ATECO 2007): il Datore di Lavoro deve valutare la formazione specifica pregressa ed eventualmente integrarla sulla base del proprio DVR
- Formazione specifica da ripetere per il nuovo settore, in caso di assunzione di lavoratore proveniente da azienda di settore produttivo diverso (lettera A,B,C,D del codice ATECO 2007), in funzione dei rischi di comparto, del DVR e dei rischi delle nuove mansioni svolte.

Nota 4:

I corsi non comprendono la formazione per le "emergenze", l'addestramento (complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro; questo, con rif. art. 37 comma 5 D.Lgs. 81/08, viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro) e non comprendono la formazione prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs. 81/08, qualora siano precisati contenuti e/o durata minima (rimane quindi compresa nell'Accordo la formazione prevista anche nei titoli successivi al I del D.Lgs. 81/08 definita come "adequata" senza ulteriori precisazioni es. VDT, MMC, ...). I corsi non comprendono la formazione relativa a mansioni o ad attrezzature particolari (es. quella prevista per attrezzature che richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici quali mezzi di sollevamento in genere, piattaforme elevabili, montaggio/smontaggio ponteggi, formazione specifica sul rischio elettrico PES/PAV/PEI, ...).

Nota 5:

Il soggetto che eroga la formazione può essere il datore di lavoro. La verifica degli apprendimenti è facoltativa.

RSPP: percorso formativo e durata minima dei corsi

MODULO A - 28 ore
Necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e di ASPP
(corso base con credito formativo permanente)

Propedeutico per l'accesso moduli B e C
**** Anche in E-learning ****

MODULO B – 48 ore
Necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e di ASPP
(corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative)

Corso comune a tutti i settori di attività
(ed eccezione dei 4 settori per i quali il Modulo B va integrato con moduli di specializzazione)

MODULO B
di specializzazione
B-SP1
AGRICOLTURA - PESCA
12 ore

MODULO B
di specializzazione
B-SP2
CAVE- COSTRUZIONI
16 ore

MODULO B
di specializzazione
B-SP3
SANITA' RESIDENZIALE
12 ore

MODULO B
di specializzazione
B-SP4
CHIMICO-PETROLCHIMICO
16 ORE

AGGIORNAMENTO NELL'ARCO TEMPORALE DI 5 ANNI – 40 ore
(deve trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegati al contesto produttivo o ai rischi specifici del settore)

**** Anche in E-learning ****
Il 50% delle ore può essere ottemperato con partecipazione a convegni o seminari

MODULO C – 24 ore
Necessario per lo svolgimento delle sole funzioni di RSPP
(corso di specializzazione con credito formativo permanente)

Corso mirato all'acquisizione di conoscenze / abilità relazionali e gestionali

RSPP Moduli A, B e C				
SITUAZIONE IN ESAME	MODULO A 28 ORE (credito formativo permanente)	MODULO B Da 48 a 64 ore in base al codice ATECO 2007	MODULO C 24 ORE (credito formativo permanente)	AGGIORNAMENTO (quinquennale di 40 ore) (*)
Fino al 02/09/2017 (periodo transitorio): gli RSPP possono abilitarsi frequentando i corsi di formazione rispettosi dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006	Frequenza	Moduli da B1 a B9 in base al codice ATECO 2007	Frequenza	Da completare entro 5 anni dalla data di conclusione del modulo B
NOMINA RSPP CON LAUREA ELENcata IN ALLEGATO I (vedi classe di laurea che dà diritto all'esonero) conseguita PRIMA del 15/05/2008	Esonero.	Esonero	Frequenza	Da completare entro il 15/05/2013, e successivamente ogni 5 anni.
NOMINA RSPP CON LAUREA ELENcata IN ALLEGATO I (vedi classe di laurea che dà diritto all'esonero) conseguita DOPO del 15/05/2008	Esonero.	Esonero	Frequenza	Da completare entro 5 anni dalla data di conseguimento della laurea, e successivamente ogni 5 anni.
NOMINA RSPP IN POSSESSO DI DIPLOMA SUPERIORE O CON LAUREA NON ELENcata IN ALLEGATO I	Frequenza	Frequenza	Frequenza	Da completare entro 5 anni dalla conclusione del modulo B

(*) La funzione di RSPP deve ritenersi non esercitabile se non viene completato l'aggiornamento nel quinquennio. L'assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata. In ogni caso per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.

Nota 1:

Art. 32. - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 07 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.

Nota 2:

La durata dei corsi non comprende le verifiche di apprendimento finali

La verifica degli apprendimenti è obbligatoria rif. Accordo Stato Regioni 7 luglio 2016
I soggetti che erogano la formazione sono quelli stabiliti nell'ASR



Progetta il tuo corso

Consulta sul nostro sito il **catalogo corsi** e il **calendario aggiornato** in programmazione, oppure contattaci per progettare un **percorso personalizzato** sulle tue esigenze

necsi@necsi.it

